

BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

UNIMORE

a.a. 2026/2027

Progetto grafico:
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna
www.buonline.com
email: info@buonline.com

Finito di stampare nel mese di giugno 2026

INDICE

4

Norme Generali

26

Bando di concorso per esonero totale e/o parziale

40

Bando per la riduzione del contributo onnicomprensivo

58

Bando di concorso per l'ammissione al progetto
UNIMORE SPORT EXCELLENCE

64

Bando di concorso per l'ammissione al progetto
UNIMORE SPORT EXCELLENCE PLUS

68

Bando di concorso per collaborazioni studentesche retribuite

79

Bando di concorso per collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità,
con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) o con Bisogno Educativo Speciale (BES)



Norme generali

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

L'ATENEO ADOTTA UN LINGUAGGIO RISPETTOSO DELLE DIFFERENZE DI GENERE. LADDOVE PRESENTE, L'USO DELLA FORMA MASCHILE È DA INTENDERSI RIFERITO IN MODO INCLUSIVO A TUTTE LE PERSONE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO IDENTITÀ DI GENERE, ED È FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE A GARANTIRE LA MASSIMA LEGGIBILITÀ E FLUIDITÀ DEL TESTO

SOMMARIO

Benefici a concorso e durata dell'assegnazione	art. 1
1.1 Durata di assegnazione dei benefici	
1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici in caso di rinuncia o decadenza, trasferimento o passaggio di corso	
1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano (dove attivato) per un curriculum di durata inferiore o per il regime a tempo parziale (part time)	
Destinatari	art. 2
2.1 Destinatari	
2.1.1 Destinatari in contemporanea iscrizione a due corsi di studio	
2.2 Cause di esclusione e decadenza	
2.3 Studenti internazionali	
2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea	
2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea	
2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE	
2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali).	
2.3.5 Studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE, con redditi e/o patrimoni in Italia	
Revoca dei benefici	art. 3
Versamento della contribuzione a seguito di revoca	art. 4
Requisiti richiesti	art. 5
Requisiti economici	art. 6
Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico	art. 7
Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo	art. 8
Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo	art. 9
Requisiti di merito-Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli	art. 10
10.1 Requisiti per accedere all'esonero totale per idoneità alla borsa di studio, alle collaborazioni studentesche	
10.2 Requisiti per accedere all'esonero notax area/flat tax per studenti extra UE	
10.3 Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito	
Termine per le iscrizioni per usufruire dei benefici	art. 11
Presentazione della domanda	art. 12
12.1 Come presentare domanda	
12.2 Quando presentare domanda	

Graduatorie**art. 13****13.1** Pubblicazione graduatorie**13.2** Ricorsi avverso le graduatorie**13.3** Graduatorie definitive**13.4** Altre forme di autotutela**13.5** Come vengono formulate le graduatorie**Accertamento della condizione economica e di merito. Sanzioni****art. 14**

Disposizioni per i benefici in relazione alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria - rinvio

art. 15

Art. 1

(Benefici a concorso e durata dell'assegnazione)**1.1 Durata di assegnazione dei benefici**

La durata di assegnazione dei benefici di cui al presente bando si computa partendo dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione anche se avvenuta presso altro Ateneo, Dipartimento, Corso di Laurea, Diploma Universitario o altro Istituto di Grado Universitario, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Per determinare la durata dell'assegnazione non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:

1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Inoltre, per determinare la collocazione nella fascia merito per la riduzione della contribuzione, non vengono prese in considerazione le seguenti casistiche:

1. **CESSAZIONE TEMPORANEA:** un periodo di sospensione degli studi (per un solo Anno Accademico) per comprovate ragioni personali, genitoriali, economiche o sociali. Tale richiesta (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Studenti) viene effettuata presentando apposita domanda documentata alla Segreteria Studenti competente prima dell'inizio dell'Anno Accademico (di norma entro il 30 settembre).

2. **INTERRUZIONE DEGLI STUDI:**

- a. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- b. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
- c. mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno un Anno Accademico (ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Studenti)

I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Laurea	Corsi di laurea magistrale	Laurea magistrale a ciclo unico	Corso di Specializzazione e di dottorato
1.1 Esonero totale per idoneità alla borsa di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti con disabilità	- 5 semestri - 7 semestri per studenti con disabilità	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti, più un semestre - quindici semestri per gli studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Esonero totale no tax area/flat tax per studenti extra UE	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti più un anno	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti più un anno	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti più un anno	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Riduzione contributo onnicomprensivo	Per tutta la durata di iscrizione al corso	Per tutta la durata di iscrizione al corso	Per tutta la durata di iscrizione al corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.4 Collaborazioni studentesche retribuite	- 3 anni	- 3 anni	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti	non previsti
1.5 Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità o con DSA	- 4 anni	- 3 anni	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti, più un anno	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio

Per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale sono previste disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici, così come disciplinato dalle rispettive Sezioni del Bando di concorso.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che:

- si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario;
- si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza;
- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per i laureati triennale che si iscrivono alle lauree magistrali a ciclo unico.

1. Esonero totale per idoneità alla borsa di studio

Il periodo di assegnazione dell'esonero totale per idoneità alla borsa di studio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- per la laurea magistrale a ciclo unico, è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto più un semestre (11 semestri per i corsi quinquennali, 13 semestri per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici;

2. Esonero totale notax area/flat tax per studenti extra UE

Il periodo di assegnazione dell'esonero notax area:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027. In caso di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione a prescindere dall'anno di ammissione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027;

1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano (dove attivato) per un curriculum di durata inferiore o per il regime a tempo parziale (part time)

1. Curriculum di durata inferiore

Il periodo di assegnazione dei benefici del presente bando è pari alla durata del curriculum.

2. Tempo parziale (part time)

Il periodo di assegnazione dei benefici di cui al presente bando (ad eccezione delle collaborazioni studentesche retribuite e delle collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità o con DSA) è pari a un massimo di:

- dodici semestri per i corsi di laurea;
- venti semestri per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico;
- otto semestri per i corsi di Laurea magistrale.

Art. 2 (Destinatari)

2.1 Destinatari

Per usufruire dei benefici a concorso è necessario essere in regola in regola con il pagamento della contribuzione per l'a.a. 2026/2027.

Sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti o che intendono iscriversi a:

- corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche in modalità tempo parziale o con frequenza in modalità mista, blended o prevalentemente a distanza; corsi di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area me-

dica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; gli studenti iscritti o che intendono iscriversi in modalità tempo parziale sono esclusi dalle collaborazioni studentesche retribuite e delle collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità o con DSA

- corsi di specializzazione per quanto concerne la riduzione del contributo onnicomprensivo.
- corsi di Dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, come modificato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240.

2.1.1 Destinatari in contemporanea iscrizione a due corsi di studio

Nei casi di contemporanea iscrizione per l'a.a. 2026/2027 a due corsi di studio, ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. 930/2022, lo studente iscritto ad un corso di studio, che usufruisce dei benefici, non può scegliere il successivo corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire del medesimo intervento. Solo qualora uno studente iscritto ad un corso di studio non abbia mai usufruito dei benefici potrà chiederli per il secondo corso di studio.

2.2 Cause di esclusione e decadenza

Sono esclusi dai benefici:

- gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi in una delle sanzioni amministrative previste all'art. 14. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- ad eccezione dell'esonero totale notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE, gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto.

Sono inoltre esclusi dai benefici:

- gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli (ad eccezione dell'esonero totale per studenti con disabilità o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- gli studenti internazionali che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- gli studenti non in possesso dei requisiti di condizione economica e/o di merito disciplinati dal Bando;
- gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata nell'art. 1. Il conteggio del numero degli anni parte dal primo anno di immatricolazione assoluta a qualsiasi Università;
- gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE); in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l'a.a. 2026/2027 si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico) chiedendo nuovamente l'esonero totale per idoneità alla borsa di studio, possono tuttavia usufruire di tale esonero fin dall'anno di nuova immatricolazione.
- gli studenti che sono passati o passano da un corso di laurea triennale alla laurea magistrale a ciclo unico o laureati triennale che si iscrivono alla laurea magistrale a ciclo unico, ammessi al primo anno (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE);
- gli studenti ammessi ad anni successivi al primo con attività formative/esami riconosciuti, a seguito di rinuncia o decadenza o di periodi di studio all'estero o di frequenza di corsi singoli o master, che non conseguono crediti formativi ulteriori nel nuovo percorso di studi (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo);
- gli studenti che non conseguono CFU e raggiungono i requisiti di merito con il solo utilizzo del bonus (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE);

Decadono dai benefici:

- gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal Bando (vedi art. 14);
- solo per l'esonero per idoneità alla borsa di studio, le collaborazioni studentesche retribuite e le collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità o con DSA gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono oppure che si trasferiscono ad altra sede

universitaria entro il 31/07/2027 (ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga da e verso un ateneo della regione);

- gli studenti che non regolarizzano l'iscrizione per l'a.a. 2026/2027 entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 11;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che cambiano corso di studio durante l'anno accademico e non possiedono i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi;
- gli studenti decaduti dagli studi sono esclusi dai benefici per il primo anno di nuova immatricolazione (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE) tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici (per l'esonero notax area, per la riduzione del contributo onnicomprensivo e per la flat tax per studenti extra UE, i crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti dovranno essere stati conseguiti nel periodo 11/08/2025 – 10/08/2026). L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2026/2027;
- gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato agli studi e richiedono il riconoscimento di attività formative/esami sostenuti precedentemente, tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti (ad eccezione dell'esonero notax area, della riduzione del contributo onnicomprensivo e della flat tax per studenti extra UE). Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici (per l'esonero notax area, riduzione del contributo onnicomprensivo e flat tax per studenti extra UE, i crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti dovranno essere stati conseguiti nel periodo 11/08/2025 – 10/08/2026). L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2026/2027.

Motivazione	Rinuncia agli studi o decadenza e nuova immatricolazione	Trasferimento o passaggio di corso
Anno ammissione		
Ammissione al primo anno	Raggiungimento dei requisiti di merito SENZA avvalersi di eventuali cfu/esami eventualmente riconosciuti dalla carriera pregressa.	Raggiungimento del requisito di merito con conteggio di cfu/esami eventualmente riconosciuti dalla carriera pregressa.
Ammissione ad anni successivi	Raggiungimento del requisito di merito con conteggio di cfu/esami eventualmente riconosciuti dalla carriera pregressa.	Raggiungimento del requisito di merito con conteggio di cfu/esami eventualmente riconosciuti dalla carriera pregressa.

2.3 Studenti internazionali

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2026/2027 gli studenti di cui ai seguenti paragrafi devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2025, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri del sito www.er-go.it entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 12.2, pena la non idoneità ai benefici.

ER.GO si riserva di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo. La mancata o parziale presentazione della documentazione originale cartacea richiesta in fase di controllo, indipendentemente dalla motivazione, ivi compresa la causa di forza maggiore, comporterà la revoca dei benefici.

Si ricorda che anche gli studenti internazionali che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri del sito www.er-go.it entro le scadenze sopra indicate, pena la non idoneità.

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi 2.3.1 e seguenti.

Attenzione! Non è richiesto in alcun caso l'intervento di agenzie/intermediari per raccogliere e inviare la documentazione completa e corretta. Si invita pertanto a diffidare di offerte/inviti a fornire aiuto in cambio di denaro, per evitare possibili raggiri. Si ricorda che ER.GO è tenuta a effettuare i controlli sulla documentazione presentata e, in caso di dichiarazioni mendaci o di documentazione di cui venga accertata la falsità, a revocare i benefici e fare le dovute segnalazioni agli organi competenti.

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. Non vengono accettate in nessun caso autocertificazioni o autodichiarazioni. La documentazione in lingua originale deve essere legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente e tradotta in italiano dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, o da un traduttore ufficiale.

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://www.esteri.it/it/servizi-oppportunita/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti>.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- a) la composizione del nucleo familiare alla data di scadenza della domanda: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 6).

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato ad ER.GO negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati ad ER.GO negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia; in questo caso dovranno essere rendicontati anche i redditi e i patrimoni del/della coniuge.

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2025, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2025);
- d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2025: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le**

tasse) da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresni** della famiglia nell'anno solare 2025.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
- Ultima busta paga (dicembre 2025) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2025;
- Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2025, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;

e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti su tutto il territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2025 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati lordi**.

In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc.) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili, su tutto il territorio nazionale.

Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

- f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2025;
- h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

La documentazione deve riportare i valori espressi in valuta locale, che saranno convertiti in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2025, calcolato dalla Banca d'Italia¹.

Gli studenti internazionali residenti e con redditi e/o patrimoni in Italia, senza i requisiti per rientrare nella disciplina dello studente indipendente dal nucleo familiare d'origine residente e in possesso di redditi e/o patrimoni esclusivamente all'estero, potranno richiedere l'applicazione della Flat tax. In questo caso, si procederà con l'aggregazione dell'ISEE figurativo determinato sul Paese di provenienza a quello per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026).

Gli studenti internazionali provenienti da aree geografiche interessate da conflitti e crisi umanitarie possono documentare le condizioni economiche e patrimoniali del proprio nucleo familiare, presentando entro le scadenze della domanda, previste dal successivo art. 12.2, **un'Attestazione semplificata** dei redditi e dei patrimoni all'estero riferiti all'anno 2025, dove rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o estere in Italia e legalizzata ai sensi della normativa vigente.

Tale attestazione dovrà riportare la composizione del nucleo familiare, i redditi complessivi lordi percepiti dal nucleo nel 2025 e i fabbricati posseduti o non posseduti al 31/12/2025, con l'indicazione della superficie complessiva in metri quadrati lordi, in caso di possesso.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

¹ In mancanza, si farà riferimento al tasso medio di cambio immediatamente precedente pubblicato dalla Banca d'Italia.

Tabella A - ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 24 febbraio 2026, n. 176)

Afghanistan	Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Somalia
Angola	Djibouti	Malawi	South Sudan
Bangladesh	Eritrea	Mali	Sudan
Benin	Ethiopia	Mauritania	Syrian Arab Republic
Burkina-Faso	Gambia	Mozambique	Tanzania
Burundi	Guinea	Myanmar	Timor-Leste
Cambogia	Guinea-Bissau	Nepal	Togo
Central-African-Republic	Haiti	Niger	Tuvalu
Chad	Kiribati	Rwanda	Uganda
Comoros	Lao People's Democratic Republic	Senegal	Yemen
Democratic People's Republic of Korea	Lesotho	Sierra-Leone	Zambia
	Liberia	Solomon-Islands	

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea devono compilare la domanda online dichiarando:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2025: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 6).

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 14, tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare necessariamente tramite il DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri del sito www.er-go.it entro i termini di scadenza lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: <https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti>.

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. **In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate al punto 2.3.1, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).**

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima. Questa fattispecie non si applica per la richiesta di Flat tax in quanto possono accedere gli studenti internazionali con redditi e patrimoni detenuti esclusivamente all'estero.

Lo studente extra UE con redditi e patrimoni solo all'estero, interessato all'applicazione della flat tax per studenti extra UE o alle collaborazioni studentesche retribuite e/o alle collaborazioni di tutorato alla pari/didattico (benefici di competenza universitaria), può chiedere l'applicazione del valore ISEE figurativo, determinato dal reddito pro-capite prodotto nel Paese di provenienza, ricavato dai dati della Banca Mondiale ed attualizzato in PPA (parità potere acquisto) (ISEE Paese). Lo studente extra UE titolare di redditi/patrimoni all'estero potrà decidere in alternativa alla presentazione della documentazione tradotta e legalizzata di essere collocato nelle graduatorie dei benefici di competenza universitaria con il valore dell'ISEE paese in cui possiede redditi e patrimoni e di cui ha la nazionalità. Lo studente che in domanda online al sito www.er-go.it ha esercitato l'opzione della notax area e risulta **non idoneo** nelle graduatorie predefinitive, riceverà d'ufficio l'applicazione della contribuzione calcolata in base alla **Flat Tax** (se in possesso dei requisiti).

Resta salva la facoltà dello studente di rinunciare a tale regime entro il **31 maggio 2027**.

2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali).

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità; Si raccomanda di richiedere il rilascio della carta d'identità italiana per agevolare le procedure di assegnazione dei benefici.
- c) attestazione ISEE 2026 che si applica alle prestazioni per il Diritto allo studio universitario.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento della protezione internazionale/temporanea/speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento della protezione internazionale/temporanea/speciale con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente art. 2.3.4 in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ER.GO si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'art. 6.

2.3.5 Studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE, con redditi e/o patrimoni in Italia

Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede all'estero, gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno 2025 e la relativa documentazione deve essere prodotta entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste all'Art. 12.2, pena la non idoneità ai benefici.

Art. 3

(Revoca dei benefici)

Tutti gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione o decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2026/2027 (art. 2.2) devono corrispondere il totale della contribuzione universitaria.

Art. 4

(Versamento della contribuzione a seguito di revoca)

1. Gli studenti devono attenersi per il versamento della contribuzione alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate dall'Università.
2. Nei casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

Art. 5
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei servizi i destinatari di cui all'art. 2 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) economiche;
 - b) di merito;
 - c) iscrizione entro i termini previsti e comunque entro i termini ultimi di cui all'art. 11.
2. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 6
(Requisiti economici)

Soglie economiche

Benefici	Soglia ISEE	Soglia ISPE
Esonero totale per idoneità alla borsa di studio	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Esonero totale o parziale per studenti con disabilità – inclusa disabilità art. 3 comma 1 L. 104/1992	Non previste	Non previste
Esonero totale notax area/flat tax per studenti extra UE	€ 30.000,00	Non prevista
Esonero totale per figli di beneficiari di pensione di invalidità (art. 30 L.118/71)	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Riduzione del contributo onnicomprensivo	€ 60.000,00	Non prevista
Collaborazioni studentesche retribuite	€ 31.250,00	€ 60.000,00
Collaborazioni studentesche retribuite in favore di studenti con disabilità o con DSA	€ 31.250,00	€ 60.000,00

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 20214 di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 29 maggio 2020, 7 settembre 2021, 13 dicembre 2023, 2 aprile 2025, decreto dipartimentale 2 marzo 2026) **prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) **residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;**
 - b) **redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.**
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la residenza diversa è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere la condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente.
I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di quella precedente lettera f).
 - Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.
È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

I compensi per le collaborazioni studentesche retribuite:

I compensi per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con collaborazione studentesca di euro 1.162,50 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 19.4130,15 valido per l'accesso ai benefici dell'a.a. 2026/2027:

$$[(20.000,00) - (1.162,50/2,04)] = 19.430,15$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 14, i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate nei paragrafi 2.3 e seguenti, pena la non idoneità.

In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quindi riferiti al 2024 devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate nei paragrafi 2.3 e seguenti, pena la non idoneità.

Art. 7

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico:

- a) accedono ai servizi (ad eccezione delle collaborazioni studentesche retribuite) sulla base della sola condizione economica;
- b) per confermare l'esonero totale per idoneità alla borsa di studio, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2027, i crediti indicati nella Tabella 3 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) del Bando Benefici DSU di ER.GO a.a. 2026/2027 disponibile sul sito www.er-go.it;

Gli studenti con disabilità ottengono la conferma dell'esonero per idoneità alla borsa di studio unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici per l'a.a. 2026/2027.

Art. 8

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale:

- a) accedono ai servizi sulla base della sola condizione economica.
- b) per confermare l'esonero totale per idoneità alla borsa di studio, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2027, i crediti indicati nella Tabella 3 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) del Bando Benefici DSU di ER.GO a.a. 2026/2027 disponibile sul sito www.er-go.it.

Gli studenti con disabilità ottengono la conferma dell'esonero per idoneità alla borsa di studio unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Art. 9

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato:

- a) accedono ai servizi a concorso sulla base della sola condizione economica;
- b) confermano l'esonero totale per idoneità alla borsa di studio previo superamento dell'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità ottengono la conferma dell'esonero per idoneità alla borsa di studio unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2026/2027.

Art. 10

(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)**10.1 Requisiti per accedere all'esonero totale per idoneità alla borsa di studio, alle collaborazioni studentesche**

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di corsi di studio triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali: accedono ai servizi se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2026 indicati nella Tabella 4 (TABELLE REQUISITI DI MERITO) del Bando Benefici DSU di ER.GO a.a. 2026/2027 disponibile sul sito www.er-go.it.

Gli iscritti a Corsi di specializzazione e dei corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso sulla base della sola condizione economica.

10.2 Requisiti per accedere all'esonero notax area/flat tax per studenti extra UE

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di corsi di studio triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali: accedono all'esonero se hanno conseguito almeno 10 cfu nel periodo 11/08/2025 – 10/08/2026 (se per l'a.a. 2026/2027 si iscrivono/vengono ammessi al 2° anno di corso) oppure se hanno conseguito almeno 25 cfu nel periodo 11/08/2025 – 10/08/2026 (se per l'a.a. 2026/2027 si iscrivono/vengono ammessi dal 3° anno di corso in poi).

10.3 Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

- **I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di Grado Universitario, Dipartimento, Corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.** Quindi in caso di trasferimento da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario, anche estero, o di passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario viene richiesto il numero di crediti in base all'anzianità di iscrizione e non in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2026/2027.
- I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti, sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale, se il numero di crediti riconosciuti parzialmente è verbalizzato come tale nella carriera dello studente.
- I crediti per accedere ai benefici devono essere maturati al 10/08/2026. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.
- In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2026, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di merito, non è preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
 1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
 2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
 3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Art. 11

(Termini per le iscrizioni per usufruire dei benefici)

1. Gli studenti devono iscriversi entro le scadenze previste dai relativi Manifesti degli studi.
2. Per usufruire dei benefici gli studenti devono iscriversi **obbligatoriamente entro i seguenti termini:**

Tipologia studenti	Scadenza per usufruire dei benefici	Scadenza per esonero no tax area/contribuzione differenziata/flat tax per studenti extra UE
- Matricole e Anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e dei dottorati*	1° febbraio 2027	Solo per esonero no tax area/contribuzione differenziata/flat tax studenti i per studenti extra UE la scadenza per tutti gli studenti è: 30 aprile 2027
- Solo Anni successivi che si iscrivono fuori corso in caso di mancato conseguimento della laurea in corso nell'ultima sessione utile dell'a.a. 2025/2026 *	30 aprile 2027	
* salvo disposizioni ministeriali che dispongano una diversa scadenza		

Art. 12
(Presentazione della domanda)

12.1 Come presentare domanda

1. La domanda on line dei benefici è acquisita tramite ER.GO che collabora con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; in particolare:
 - la domanda di Esonero totale dalle tasse per i richiedenti la borsa di studio è acquisita automaticamente all'interno del modulo di domanda on line di ER.GO;
 - la domanda di Esonero no tax area e contribuzione differenziata. Per chi richiede esclusivamente questo beneficio occorre confermare le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI e compilare e perfezionare il modulo specifico;
 - per la domanda flat tax per studenti extra UE: per richiedere l'applicazione del valore ISEE figurativo, lo studente extra UE titolare di redditi/patrimoni all'estero dovrà, in alternativa alla compilazione della domanda di Esonero no tax area e contribuzione differenziata, scegliere il percorso che si attiva, in domanda online, in base alla propria nazionalità;
 - la domanda di esonero per studenti con disabilità, la domanda di esonero Top Student, la domanda di Collaborazioni studentesche retribuite/part-time, la domanda di Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità. Questi benefici possono essere richiesti all'interno del modulo di domanda on line di ER.GO;
 - Il Progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE - Alloggio presso residenze universitarie di ER.GO Per chi richiede esclusivamente questo beneficio occorre compilare il modulo specifico disponibile sul sito di ER.GO www.er-go.it nella sezione ESPLORA I BENEFICI - BENEFICI GESTITI DA ER.GO ED EROGATI DALLE UNIVERSITÀ.

2. **Si potrà accedere alla domanda on line dal sito di ER.GO www.er-go.it sezione "FAI DOMANDA ONLINE" esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).**

Se non ne sono già provvisti, dovranno quindi richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

3. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati all'art. 12.2.
Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).
Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. **INPS-ISEE-2026-XXXXXXXX-00**), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per il calcolo dell'ISEE occorre presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la [Guida all'ISEE](#) a.a. 2026/2027).

In alternativa è possibile ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), accedendo alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, dal **Portale Unico ISEE** <https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicolsee>, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Per approfondire consultare la [Guida all'ISEE](#) a.a. 2026/2027 al sito www.er-go.it. Gli studenti residenti fuori dal nucleo familiare dei genitori, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, prestino particolare attenzione circa le dichiarazioni rese sulla composizione del nucleo familiare.

4. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it).

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nel sito di ER.GO.

Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

5. **È possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.**
6. La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS;

solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici. Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Una volta confermata la domanda sono previsti due percorsi diversi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel successivo paragrafo 12.2;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 12.2, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER.GO:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 12.2.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE sul sito www.er-go.it da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

7. Nella sezione dei DATI ECONOMICI lo studente inserirà **SOLO** il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. **INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXXX-00**) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, **NON** è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNO-TAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO, compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

12.2 Quando presentare la domanda

BENEFICIO	PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA
Esonero per idoneità alla borsa di studio per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Esonero no tax area/riduzione del contributo onnicomprensivo e flat tax studenti extra UE - generalità degli studenti	Dal 23 giugno al 6 novembre 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Esonero no tax area/riduzione del contributo onnicomprensivo e flat tax studenti extra UE - primo anno laurea magistrale e primo anno scuole di specializzazione	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Esonero totale per figli di beneficiari di pensione di invalidità (Art. 30 L. 118/71)	Domanda a sportello
- Esonero totale per studenti con disabilità (art. 3 L. 104/1992) o con grado di invalidità pari o superiore al 66%; - Esonero parziale per studenti UNIMORE con grado di invalidità tra il 46% e il 65%	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Esonero totale o parziale TOP STUDENT - studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico	Dal 23 giugno al 6 novembre 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Esonero totale o parziale TOP STUDENT - studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale	Dal 23 giugno al 22 dicembre 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Collaborazioni studentesche retribuite	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
Progetto UNIMORE SPORT EXCELLENCE Alloggio presso residenze universitarie di ER.GO – generalità studenti	Dal 23 giugno al 24 agosto 2026 fino alle ore 16.00 del giorno della scadenza
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

Le scadenze si riferiscono sia alla conferma della domanda on line che al perfezionamento tramite PEC o PIN, se necessario.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi alle stesse scadenze, per l'invio tramite DOSSIER UTENTE sezione Corrispondenza e protocollo > Invia documentazione > Documentazione redditi esteri sul sito di ER.GO www.er-go.it, della relativa documentazione, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dal 23 agosto 2026 rispetto alla scadenza del 24 agosto 2026, nel caso dell'esonero totale per idoneità alla borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2026 -XXXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 24 agosto 2026).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda.

Una volta acquisiti i dati dell'Attestazione ISEE dal sistema informativo di INPS lo studente dovrà confermare nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI. A quel punto sono previsti due percorsi diversi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel presente paragrafo 12.2;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 12.2, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER.GO:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 12.2.

Nei casi A.2) e B) fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, tenere monitorato lo stato della propria domanda.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE sul sito www.er-go.it da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Art. 13 (Graduatorie)

13.1 Pubblicazione Graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie avviene tramite ER.GO sul sito www.er-go.it; tutte le graduatorie sono consultabili nel DOSSIER UTENTE.

Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati.

Servizio	Graduatoria provvisoria	Graduatoria predefinitiva ²
Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio): - matricole e anni successivi di tutti i corsi	20 ottobre 2026	17 novembre 2026
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - generalità studenti	2 dicembre 2026	20 gennaio 2027
Esonero no tax area e contribuzione differenziata - primo anno laurea magistrale e primo anno scuole di specializzazione	20 gennaio 2027	17 febbraio 2027
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time, Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità	20 ottobre 2026	17 novembre 2026
Esonero TOP STUDENT e flat tax studenti extra UE - tutti gli studenti	20 gennaio 2027	17 febbraio 2027
Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate.		

13.2 Ricorsi avverso le graduatorie

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie **si presentano esclusivamente on line al sito www.er-go.it**, improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate.

Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio): - matricole e anni successivi di tutti i corsi	27 ottobre 2026
Esonero TOP STUDENT e flat tax studenti extra UE – tutti gli studenti	29 gennaio 2027
Esonero no tax area e contribuzione differenziata – generalità degli studenti	11 dicembre 2026
Esonero no tax area e contribuzione differenziata – primo anno di laurea magistrale e primo anno scuole di specializzazione	29 gennaio 2027
Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza	

13.3 Graduatorie definitive

Le graduatorie definitive sono elaborate, entro il mese di maggio 2027, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni. In presenza di errori UNIMORE può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive, con successive graduatorie di assestamento.

13.4 Altre forme di tutela

Avverso gli esiti delle graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – sezione di Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Restano ferme tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa che regola i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

13.5 Come vengono formulate le graduatorie

I criteri di formulazione delle graduatorie sono indicati nei rispettivi Bandi di concorso.

² Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il mese di maggio 2027, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni.

Art. 14

(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)

1. Per l'accertamento della condizione economica l'Università si avvale della collaborazione di ER.GO per controllare la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche successivamente all'erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a concorso con i presenti Bandi.
2. Con l'attuazione della normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, il successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1 giugno 2000 16,12 Aprile 2.017,4 ottobre 2000 19,31 dicembre 2019, 29 maggio 2000 20,7 settembre 2000 21,13 dicembre 2000 23,2 Aprile 2025, decreto dipartimentale 2 Marzo 2026) **si sono rafforzati i controlli in fase di rilascio dell'Attestazione ISEE, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.**

ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

3. L'accertamento dei dati di merito interessa la totalità degli studenti idonei ai benefici, ed è effettuato dall'Università.

SANZIONI**Amministrative**

1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti vengono revocati.
2. Lo studente dovrà corrispondere la contribuzione universitaria eventualmente dovuta a seguito della revoca.
3. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Università è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

Art. 15

(Disposizioni per i benefici in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria - rinvio)

Le disposizioni per ottenere i benefici per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2026/2027, in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi dentaria e in Medicina veterinaria introdotte con la L. 14 marzo 2025, n. 26, saranno adottate dopo gli aggiornamenti ministeriali sulle tempistiche ed eventuali altre modifiche per il nuovo anno accademico. Gli studenti possono in ogni caso presentare domanda di benefici entro le scadenze di cui all'art. 12.2 seguendo le istruzioni indicate nel percorso di compilazione



***Bando di concorso per
esonero totale e/o parziale***

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

SOMMARIO

Esonero Totale - (Definizione)	art. 1
Esonero Parziale - (Definizione)	art. 2
Esonero Totale - (Durata)	art. 3
Requisiti	art. 4
Esonero totale/parziale per studenti particolarmente meritevoli "Top Student"	art. 5
Contributo onnicomprensivo per studenti del primo anno fuori corso laureandi	art. 6
Scadenze presentazione domande e perfezionamento	art. 7
Modalità presentazione domande	art. 8
Tabelle e calendario pubblicazione graduatorie	art. 9
Esclusioni e revoche	art. 10
Accertamento condizione economica e del merito	art. 11
Regolarizzazione iscrizione	art. 12
Perdita del diritto all'esonero	art. 13
Disposizioni in caso di contemporanea iscrizione	art. 14
Disposizioni per i benefici in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria - rinvio	art. 15

Art. 1
Esonero totale
(Definizione)

L'esonero totale dalla contribuzione universitaria per gli studenti che richiedono la borsa di studio è disciplinato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e spetta a tutti gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. L'esonero totale riguarda inoltre gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano e gli studenti idonei alla borsa di studio internazionale. Gli studenti che interrompono gli studi nell'anno accademico 2025/2026 a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione universitaria.

L'esonero totale, ai sensi dell'art. 30 (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie per invalidi civili) della Legge 118/71, è riconosciuto allo studente figlio/o di beneficiari di pensione di invalidità che presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che non siano superiori rispetto a quelli previsti per l'eleggibilità per la borsa di studio. Per poter beneficiare di questa tipologia di esonero, è richiesto che lo studente risulti facente parte del nucleo familiare della persona titolare della pensione di invalidità, ed un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che non siano superiori rispetto a quelli previsti per l'eleggibilità per la borsa di studio.

L'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo (NO TAX AREA), ai sensi dell'art. 1, comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta allo studente che appartenga ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 30.000,00 euro e che sia in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. L'esonero totale consiste nel pagamento (delle sole voci fisse) dell'importo di seguito determinato:

- imposta di bollo (euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 per i corsi di studio ove prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico (euro 11,00 per i corsi di studio ove prevista).

Art. 2
Esonero parziale
(Definizione)

L'esonero parziale è riconosciuto agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un'invalidità compresa tra il 46% ed il 65%.

L'esonero parziale consiste nel pagamento dell'importo di seguito determinato:

- quota contributo onnicomprensivo euro 700,00;
- imposta di bollo (euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 ove prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico (euro 11,00 ove prevista).

Art. 3
Esonero totale
(Durata)

L'esonero totale, disciplinato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli studenti idonei alla borsa di studio è concesso a partire dall'anno di prima iscrizione:

- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea: 7 semestri;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più 1 semestre;
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale: 5 semestri;
- per gli iscritti a corsi di specializzazione escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio;
- per gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca: per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio.

L'esonero totale, disciplinato ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quello previsto dall'art. 30 (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie per invalidi civili) della Legge 118/71, è concesso agli studenti fino al raggiungimento del livello massimo degli studi, ivi compresi l'iscrizione a corsi singoli e corsi post laurea.

L'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo (NO TAX AREA), disciplinato dall'art. 1, comma 255 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno. Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione (appartenenza ad UNIMORE) per gli studenti che hanno iniziato la propria carriera in altri atenei, e che la proseguano presso Unimore, ovvero gli studenti che ricomincino una nuova carriera presso Unimore a seguito di rinuncia, decadenza o iscrizione con abbreviazione di carriera, la durata della concessione dell'esonero NO TAX AREA viene calcolata avendo decorrenza dall'anno di ammissione a cui vengono iscritti nell'a.a. 2026/2027 (occorre pertanto retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui lo studente risulta ammesso). Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione (appartenenza ad UNIMORE) per gli studenti che nella loro carriera siano incorsi in sospensioni o ricongiunzioni (ex ricognizione) la durata della concessione dell'esonero NO TAX AREA viene calcolata con riferimento all'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Dipartimento o Corso di Studio.

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione delle voci fisse, costituite da:

- imposta di bollo (euro 16,00);
- tassa regionale per il diritto allo studio universitario (euro 140,00);
- polizza infortuni e responsabilità civile CT (euro 3,67);
- polizza responsabilità civile CT - estensione colpa medica (euro 3,83 per i corsi di studio ove prevista);
- estensione polizza infortuni ai rischi di contagio da virus HIV, epatite B e C e rischio biologico (euro 11,00 per i corsi di studio ove prevista).

Art. 4
Requisiti

Studenti - iscritti o che intendano iscriversi - richiedenti anche la borsa di studio:

Requisiti di merito: (richiesti per studenti iscritti ad anni successivi al primo): aver conseguito entro la data del 10 agosto 2026 il numero di crediti formativi universitari previsti per l'idoneità alla Borsa di Studio (Vedi Tabella 4 - **TABELLE REQUISITI DI MERITO** del Bando Benefici DSU di ER.GO a.a. 2026/2027 disponibile sul sito www.er-go.it).

Requisiti di condizione economica: essere in possesso della condizione economico/patrimoniale prevista per l'idoneità alla Borsa di Studio (Vedi Articolo 6 delle Norme Generali Requisiti economici).

Requisito di iscrizione: risultare iscritti all'Università entro le scadenze previste e comunque entro e non oltre il 1° febbraio 2027 per le matricole e gli iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e dei dottorati,

ed entro il 30 aprile 2027 per studenti degli anni successivi che si iscrivono fuori corso in caso di mancato conseguimento della laurea nell'ultima sessione utile dell'a.a. 2025/2026.

Non possono beneficiare di questo esonero gli studenti non in possesso dei requisiti di eleggibilità per la borsa di studio, gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, gli iscritti ai Master universitari, ai Percorsi Abilitanti Speciali, ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai corsi di ex Tirocinio Formativo Attivo, ai corsi singoli, ai corsi di perfezionamento, etc.

Studenti - iscritti o che intendano iscriversi - **richiedenti** esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo (NO TAX AREA):

Requisiti di merito:

nel caso di iscrizione o ammissione al primo anno nessun requisito di merito; sarà valutata solo la condizione economica, ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

nel caso di iscrizione o ammissione al secondo anno aver conseguito nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 almeno 10 cfu;

nel caso di iscrizione o ammissione ad anni successivi al secondo aver conseguito nel periodo 11 agosto 2025 - 10 agosto 2026 almeno 25 cfu.

Per gli studenti che hanno iniziato la propria carriera in altri atenei, e che la proseguano presso Unimore, ovvero gli studenti che ricomincino una nuova carriera presso Unimore a seguito di rinuncia, decadenza o abbreviazione di carriera, il requisito di merito sarà valutato solo ed esclusivamente per cfu (anche da carriere precedenti) solo e se acquisiti nel periodo considerato 11/08/2025 – 10/08/2026. (Esempio: studente che ha conseguito cfu antecedenti il periodo 11/08/2025 – 10/08/2026 ma destinatario di una abbreviazione di carriera con delibera degli organi accademici competenti non soddisfa il requisito di merito previsto dal bando).

Requisiti di condizione economica: appartenenza ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a 30.000,00 euro.

Requisito di iscrizione: aver proceduto all'iscrizione all'Università entro le scadenze previste e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2027.

Sono esclusi da questo esonero gli studenti che appartengano ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia superiore a 30.000,00 euro, siano iscritti all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, non siano in possesso del requisito di merito indicato precedentemente.

Gli studenti con disabilità beneficiari dell'esonero totale/parziale dal contributo onnicomprensivo, già iscritti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell'anno accademico precedente e che intendano richiedere per l'a.a. 2026/2027 solo l'esonero totale/parziale dal contributo onnicomprensivo **non sono tenuti** a presentare la domanda on-line (coloro che invece sono interessati anche ad altri benefici devono compilare la domanda). Gli studenti con disabilità che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea (matricole di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale biennale) o che provengono per trasferimento da altro Ateneo, **sono invece tenuti** alla presentazione della domanda on-line.

Tutti gli studenti con disabilità (matricole ed anni successivi) con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e con certificazione di invalidità in corso di durata, o con riconoscimento di handicap, ai fini dell'iscrizione, dovranno procedere con il versamento di quanto indicato al precedente articolo 1).

Gli studenti con disabilità (matricole ed anni successivi) con invalidità riconosciuta tra il 46% e il 65% e con certificazione di invalidità in corso di durata, ai fini dell'iscrizione dovranno procedere con il versamento di quanto indicato al precedente articolo 2).

Il diritto all'esonero totale o parziale deve essere esercitato tassativamente tramite la presentazione della specifica domanda online entro le scadenze prefissate. Qualora l'avente diritto non abbia presentato formale istanza nei termini, i benefici medesimi potranno essere riconosciuti esclusivamente dietro presentazione di domanda di sussidio straordinario. In tale ipotesi, l'agevolazione contributiva sarà concessa con decorrenza dalla data in cui l'Amministrazione universitaria sia venuta formalmente a conoscenza della documentazione comprovante il diritto.

ATTENZIONE: Gli studenti che intendono presentare la domanda per richiedere qualsiasi beneficio dichiarandosi come appartenenti a nucleo familiare indipendente, devono fare riferimento alle

disposizioni previste dalla normativa in materia di ISEE per il diritto allo studio universitario nel caso in cui ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (necessaria per l'ottenimento dell'Attestazione ISEE), in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno (redditi anni 2024 e 2025).

A seguito delle verifiche che accertano la mancanza di uno od entrambi i requisiti per l'indipendenza dal nucleo familiare di origine, sarà disposta la revoca della riduzione del contributo onnicomprensivo con attribuzione della tassazione di importo massimo previsto.

Art. 5

Esonero totale/parziale per studenti particolarmente meritevoli "Top Student"

L'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo "Top Student" è concesso per l'anno accademico 2026/2027 agli studenti matricole che si scrivono o che intendono iscriversi per la prima volta a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale, particolarmente meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un Comune al di fuori della Regione Emilia Romagna;
- b1) votazione conseguita nell'esame di stato non inferiore a 100/100 nell'anno scolastico 2025/2026; oppure
- b2) votazione conseguita nella prova finale di laurea di primo livello non inferiore a 110/110.

L'esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo "Top Student" è concesso per l'anno accademico 2026/2027 agli studenti matricole che si scrivono o che intendono iscriversi per la prima volta a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale particolarmente meritevoli in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un Comune della Regione Emilia Romagna;
- b1) votazione conseguita nell'esame di stato non inferiore a 100/100 nell'anno scolastico 2025/2026; oppure
- b2) votazione conseguita nella prova finale di laurea di primo livello non inferiore a 110/110.

Sono esclusi dall'esonero totale/parziale "Top Student" gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto. Sono inoltre esclusi gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale biennale, di laurea magistrale a ciclo unico. Sono altresì esclusi gli studenti che hanno già avuto una immatricolazione ad un corso di laurea magistrale biennale precedente all'anno accademico 2026/2027, conclusa con rinuncia o trasferimento presso UniMore.

Sono esclusi dall'esonero totale/parziale "Top Student" gli studenti che nell'anno accademico 2026/2027 sono ammessi ad anni successivi al primo e/o con abbreviazione di carriera.

Gli studenti idonei all'esonero totale "Top Student" ai fini dell'iscrizione dovranno procedere con il versamento di quanto previsto al precedente articolo 1.

Gli studenti idonei all'esonero parziale "Top Student" ai fini dell'iscrizione dovranno procedere con il versamento di quanto previsto al precedente articolo 2.

Art. 6

Contributo onnicomprensivo per studenti del primo anno fuori corso laureandi

Lo studente che si iscriva nell'a.a. 2026/2027 al primo anno fuori corso di corsi di studio triennali, magistrali a ciclo unico o magistrali biennali e che consegua la prova finale nella prima seduta della sessione di laurea dell'a.a. 2026/2027 sarà esonerato dal pagamento della 3° e 4° rata del contributo onnicomprensivo. Nel caso in cui lo studente abbia già proceduto con il pagamento, dovrà presentare richiesta di rimborso.

Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione (nei casi di trasferimento, passaggio, ricongiunzioni, ripetenze, cessazioni temporanee, etc) la durata viene calcolata tenendo come riferimento l'anno di immatricolazione. Nel caso di abbreviazione con ammissione ad anno successivo al primo, la durata viene calcolata avendo come riferimento l'anno di immatricolazione retrocesso virtualmente all'anno di corso cui lo studente risulta ammesso.

Art. 7

Scadenze presentazione domande e perfezionamento

Tipologia di esonero richiesto	domanda online	perfezionamento PIN
Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio): - tutti gli studenti	24 agosto 2026 ore 16:00	24 agosto 2026 ore 16:00
Esonero totale e/o parziale per: - Top Student (matricole laurea triennale o magistrale a ciclo unico)	6 novembre 2026 ore 16.00	6 novembre 2026 ore 16.00
Esonero totale e/o parziale per: - Top Student (matricole magistrale biennale)	22 dicembre 2026 ore 16.00	22 dicembre 2026 ore 16.00
Esonero totale e/o parziale per: - studenti con disabilità	22 dicembre 2026 ore 16.00	22 dicembre 2026 ore 16.00
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo e flat tax studenti extra UE - generalità studenti	6 novembre 2026 ore 16.00	6 novembre 2026 ore 16.00
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo e flat tax studenti extra UE - solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale e primo anno scuole di specializzazione	22 dicembre 2026 ore 16.00	22 dicembre 2026 ore 16.00

Art. 8

Modalità presentazione domande

Si potrà accedere alla domanda on line dal sito di ER.GO www.er-go.it sezione "FAI DOMANDA ONLINE" esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Se non ne sono già provvisti, dovranno quindi richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

La domanda per concorrere all'assegnazione dell'esonero collegato alla borsa di studio, dell'esonero totale NO TAX AREA, della FLAT TAX per studenti extra UE e dell'esonero totale/parziale Top Student deve essere presentata esclusivamente on line tramite il portale internet collegandosi al sito www.er-go.it sezione "FAI DOMANDA ONLINE" oppure presso i C.A.F. convenzionati con ER.GO.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso **dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026)**, sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati nel precedente art. 7. Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

È importante attivarsi tempestivamente per ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda online dei singoli benefici. Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per il calcolo dell'ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la [Guida all'ISEE](#) a.a. 2026/2027).

In alternativa è possibile ottenere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), accedendo alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, dal Portale Unico ISEE <https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicolsee>, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Per approfondire consultare la [Guida all'ISEE](#) a.a. 2026/2027.

È possibile presentare domanda utilizzando l'**ISEE CORRENTE** rilasciata sulla base dell'Attestazione ISEE 2026 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi autonomamente al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it).

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti. La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nel sito di ER.GO sezione "FAI DOMANDA ONLINE".

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS dell'Attestazione ISEE; **solo dopo aver compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda.** Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Una volta confermata la domanda sono previsti due percorsi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel precedente art. 7;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel precedente art. 7, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER.GO:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel precedente art. 7.

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dal 23 agosto 2026 rispetto alla scadenza del 24 agosto 2026, nel caso dell'esonero totale per borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Attestazione ISEE (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei dati economici, inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000- 2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 24 agosto 2026).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda.

Una volta acquisiti i dati dell'Attestazione ISEE dal sistema informativo INPS lo studente dovrà confermare nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI. A quel punto sono previsti due percorsi a seconda che lo studente abbia compilato autonomamente oppure si sia avvalso di un CAF:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel precedente art. 7;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel precedente art. 7, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con ER.GO:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel precedente art. 7.

Nei casi A.2) e B) fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, tenere monitorato lo stato della propria domanda.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

ATTENZIONE: Nella compilazione autonoma di domanda on line lo studente inserirà, nella sezione dei DATI ECONOMICI, SOLO il numero di protocollo INPS della Attestazione ISEE (es. INPS-ISEE-2026-XXXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000- 2026-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, **NON** è il numero di protocollo INPS della Attestazione ISEE (es. INPS-ISEE- 2026-XXXXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata in sede di domanda online contiene ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difficoltà. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con l'obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difficoltà rilevate, pena la non idoneità.

ATTENZIONE: STUDENTI INTERNAZIONALI

Per concorrere all'esonero totale per l'a.a. 2026/2027 gli studenti internazionali hanno due alternative:

1) chiedere l'esonero notax area, presentando la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2025, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE, entro le scadenze del perfezionamento della domanda, pena la non idoneità ai benefici. Tale disposizione viene richiesta anche agli studenti che compilano la domanda benefici presso un CAF convenzionato con ERGO. UNIMORE si riserva, tramite ERGO, di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo. Si rimanda comunque all'art. 2.3 e seguenti delle Norme Generali per le disposizioni inerenti agli studenti internazionali.

OPPURE

2) solo per la flat tax per studenti extra UE in caso di redditi e patrimoni posseduti esclusivamente all'estero: chiedere l'applicazione del valore ISEE figurativo, determinato dal reddito pro-capite prodotto nel Paese di provenienza ed attualizzato in PPA (parità potere acquisto) dalla Banca Mondiale (ISEE Paese). Lo studente internazionale titolare di redditi/patrimoni all'estero potrà decidere in alternativa alla presentazione della documentazione tradotta e legalizzata di versare la contribuzione universitaria con il valore dell'ISEE Paese in cui possiede redditi e patrimoni e di cui ha la nazionalità.

Gli studenti internazionali residenti e con redditi e/o patrimoni in Italia, senza i requisiti per rientrare nella disciplina dello studente indipendente dal nucleo familiare d'origine residente e in possesso di redditi e/o patrimoni esclusivamente all'estero, potranno richiedere l'applicazione della Flat tax. In questo caso, si procederà con l'aggregazione dell'ISEE figurativo determinato sul Paese di provenienza a quello per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026).

Gli studenti che intendono aderire alla determinazione della fascia ISEE mediante la Flat tax saranno soggetti al contributo fisso determinato di seguito:

Fascia ISEE	studente matricola o di anno successivo in corso con merito	studente di anno successivo al primo in corso senza merito	studente fuori corso con merito (oltre 1 anno durata normale del corso)	studente fuori corso senza merito (oltre 1 anno durata normale del corso)
€0,00 - 30.000,00	380,00*	580,00*	880,00*	1.080,00*

*più voci fisse

Fascia ISEE	studente matricola o di anno successivo in corso con merito	studente di anno successivo al primo in corso senza merito	studente fuori corso con merito (oltre 1 anno durata normale del corso)	studente fuori corso senza merito (oltre 1 anno durata normale del corso)
30.000,01-60.000,00	aliquota prevista per la generalità degli studenti con un minimo di 380,00*	aliquota prevista per la generalità degli studenti con un minimo di 580,00*	aliquota prevista per la generalità degli studenti con un minimo di 880,00*	aliquota prevista per la generalità degli studenti con un minimo di 1.080,00*

*più voci fisse

I Paesi per i quali gli studenti extra UE con redditi e patrimoni posseduti esclusivamente all'estero possono richiedere la flat tax sono i seguenti:

Afghanistan	Albania	Algeria	Angola	Armenia	Azerbaijan	Bangladesh	Barbados
Belize	Benin (Dahomey)	Bhutan	Bolivia	Bosnia-Erzegovina	Botswana	Brasile	Burkina Faso (Alto Volta)
Burundi	Cambogia	Camerun	Capo Verde	Centrafricana, Rep.	Ciad	Cina	Colombia
Comore	Congo	Congo, Rep. Dem. (Zaire)	Corea del Nord	Costa D'avorio	Cuba	Dominica	Dominicana, Rep.
Ecuador	Egitto	El Salvador	Eritrea	Etiopia	Figi	Filippine	Gabon
Gambia	Georgia	Ghana	Giamaica	Gibuti	Giordania	Grenada	Guatemala
Guinea	Guinea Bissau	Guinea Equatoriale	Haiti	Honduras	India	Indonesia	Iran
Iraq	Isole Turks e Caicos	Kenia	Kirghizistan	Kiribati	Kosovo	Laos	Lesotho
Libano	Liberia	Libia	Macedonia	Madagascar	Malawi	Maldive	Mali
Marocco	Marshall	Mauritania	Messico	Micronesia	Moldavia	Mongolia	Mozambico
Myanmar (Birmania)	Namibia	Nauru	Nepal	Nicaragua	Niger	Nigeria	Pakistan
Palau	Palestina	Papua Nuova Guinea	Paraguay	Peru	Ruanda	Saint Lucia	Saint Vincent e Grenadine
Salomone	Samoa	Sao Tome e Principe	Senegal	Sierra Leone	Siria	Somalia	South Sudan
Sri Lanka (Ceylon)	Sudafricana, Rep.	Sudan	Suriname	Swaziland	Tagikistan	Tanzania	Thailandia
Timor-Leste	Togo	Tonga	Tunisia	Turkmenistan	Tuvalu	Ucraina	Uganda
Uzbekistan	Vanuatu	Venezuela, Rb	Vietnam	Yemen, Rep.	Zambia	Zimbabwe (Rhodesia)	

Art. 9

Tabelle e calendario pubblicazione graduatorie

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

Esiti provvisori esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio) - matricole e anni successivi di tutti i corsi di studio	20 ottobre 2026
Esiti provvisori esonero - per Top Student e flat tax studenti extra UE	20 gennaio 2027
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - generalità studenti	2 dicembre 2026
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - primo anno laurea magistrale e primo anno scuole di specializzazione	20 gennaio 2027

PRESENTAZIONE RICORSI – SCRITTI DIFENSIVI AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE

Presentazione ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio) - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico	27 ottobre 2026
Presentazione ricorsi esonero - Top Student e flat tax studenti extra UE	29 gennaio 2027
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - generalità studenti	11 dicembre 2026
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale e primo anno scuole di specializzazione	29 gennaio 2027

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DOPO I RICORSI – SCRITTI DIFENSIVI

Esiti dopo i ricorsi esonero (per studenti che richiedono la borsa di studio) - matricole e anni successivi di tutti i corsi	17 novembre 2026
Esiti dopo i ricorsi esonero Top Student e Flat tax studenti extra UE - tutti gli studenti	17 febbraio 2027
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - generalità studenti	20 gennaio 2027
Esonero no tax area e riduzione del contributo onnicomprensivo - solo per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale	17 febbraio 2027

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESITI DEFINITIVI

TUTTI I BENEFICI - per tutti gli studenti	maggio 2027
--	-------------

Art. 10

Esclusioni e revoche

Sono esclusi dall'esonero gli studenti che negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso e che siano incorsi in una delle sanzioni amministrative previste in tema di accertamento della condizione economica e del merito. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

Sono esclusi dall'esonero gli studenti non in possesso dei requisiti previsti di cui al precedente articolo 4.

Sono esclusi dall'esonero gli studenti:

- che non presentano la domanda on line;
- che presentano la domanda on line secondo modalità e/o scadenze diverse da quelle previste dal Bando;
- che, in sede di domanda online, omettono la compilazione dei moduli relativi ai benefici/ servizi per i quali si hanno i requisiti;
- che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, ivi compreso il caso di studenti già in possesso di una laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono per il conseguimento di una laurea magistrale, gli studenti già in possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale, gli studenti già in possesso di un diploma di specializzazione post laurea che si iscrivono per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione; ciò vale anche per i titoli di studio conseguiti all'estero e che non sono riconosciuti in Italia. Tale fattispecie non si applica agli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e con certificazione di invalidità in corso di durata ed a coloro che richiedono l'esonero NO TAX AREA.

Lo studente, iscritto per l'a.a. 2026/2027 al primo anno, che non raggiunga il requisito di merito previsto e a cui venga revocata l'idoneità alla borsa di studio, incorrerà anche nella revoca dell'esonero totale ad essa associato; pertanto sarà tenuto a corrispondere l'eventuale integrazione di quanto dovuto, con applicazione di una maggiorazione per ritardato pagamento.

Art. 11

Accertamento condizione economica e del merito

1. L'Università controlla la veridicità delle domande acquisite, svolgendo verifiche anche successive all'erogazione degli interventi economici del presente Bando, utilizzando anche la collaborazione di ER.GO.
2. In ordine alla verifica delle condizioni economiche/patrimoniali, con l'attuazione della disciplina ISEE i controlli saranno effettuati utilizzando anche il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.

SANZIONI**Amministrative**

1. Gli interventi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme.
2. Nel caso in cui venisse accertato che lo studente abbia dichiarato il falso, perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Università è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.).

L'Università non ha l'obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto a verifica. L'Università svolge inoltre tutte le verifiche ritenute opportune, avvalendosi dell'apporto dell'amministrazione finanziaria dello Stato, dei Comuni, dell'Agenzia del Territorio, del Pubblico Registro Automobilistico e degli altri uffici depositari di dati relativi alla condizione economica.

Art. 12

Regolarizzazione iscrizione

Gli studenti che presentano la domanda di borsa di studio ed esonero totale, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per l'idoneità, ai fini dell'iscrizione sono tenuti a versare gli importi di cui al precedente articolo 1).

Lo studente richiedente la borsa di studio, a cui è associato l'esonero totale, che all'uscita della graduatoria predefinitiva (dopo i ricorsi – scritti difensivi) risulti non idoneo all'esonero totale, sarà tenuto a corrispondere l'eventuale integrazione di quanto dovuto, con applicazione di una maggiorazione per ritardato pagamento. La maggiorazione non è dovuta nel caso in cui lo studente regolarizzi, a richiesta, l'integrazione del versamento entro le scadenze previste per l'iscrizione.

Lo studente che richiede online al sito www.er-go.it il solo esonero per borsa di studio, omettendo la domanda di esonero/riduzione 'No Tax Area', si vedrà attribuire d'ufficio la contribuzione prevista dalla 'No Tax Area' dopo la pubblicazione della graduatoria predefinitiva.

Analogamente, lo studente che abbia compilato e trasmesso entro i termini i moduli telematici relativi all'Anagrafica e alla Condizione Economica (ISEE), ma che non abbia finalizzato la specifica richiesta per l'esonero o la riduzione della contribuzione universitaria, sarà ammesso, a domanda o in via di sanatoria regolamentare, ai benefici dell'esonero o della riduzione delle tasse, purché l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia stata sottoscritta entro i termini di scadenza dei singoli.

Gli studenti che presentano la domanda di esonero totale NO TAX AREA, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per l'idoneità, ai fini dell'iscrizione sono tenuti a versare gli importi di cui al precedente articolo 1).

Lo studente richiedente l'esonero NO TAX AREA, che all'uscita della graduatoria predefinitiva (dopo i ricorsi – scritti difensivi) risulti non idoneo all'esonero totale NO TAX AREA, sarà tenuto a corrispondere l'eventuale integrazione di quanto dovuto, con applicazione di una maggiorazione per ritardato pagamento. La maggiorazione non è dovuta nel caso in cui lo studente regolarizzi, a richiesta, l'integrazione del versamento entro le scadenze previste per l'iscrizione (conguaglio ESO).

Art. 13

Perdita del diritto all'esonero

La graduatoria di idoneità all'esonero dalla contribuzione universitaria ha validità per l'anno accademico 2026/2027. Per non decadere dai benefici/servizi, gli studenti devono risultare regolarmente iscritti (ovvero aver pagato almeno la I rata) dell'anno accademico 2026/2027:

- entro il 1° febbraio 2027 se iscritti al primo anno ed anni successivi di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca;
- entro il 30 aprile 2027 per gli studenti laureandi che si iscrivono al fuori corso in caso di mancato conseguimento della laurea in corso nell'ultima sessione utile dell'a.a. 2025/2026;
- entro il 30 aprile 2027 per tutti gli studenti richiedenti la No Tax Area.

Nel caso in cui lo studente non risulti iscritto entro le scadenze sopra indicate, potrà regolarizzare la propria posizione con il pagamento di maggiorazione per ritardato pagamento.

Art. 14

Disposizioni in caso di contemporanea iscrizione

In caso di doppia iscrizione ad un corso di studio, l'esonero dal pagamento della contribuzione universitaria sarà applicato per entrambi i corsi di laurea.

Art. 15

Disposizioni per i benefici in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria - rinvio

Le disposizioni per ottenere i benefici per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2026/2027, in relazione alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi dentaria e in Medicina veterinaria introdotte con la L. 14 marzo 2025, n. 26, saranno adottate dopo gli aggiornamenti ministeriali sulle tempistiche ed eventuali altre modifiche per il nuovo anno accademico. Gli studenti possono in ogni caso presentare la domanda di benefici entro le scadenze di cui all'art. 7, seguendo le istruzioni indicate nel percorso di compilazione.